

Sentenza Corte d'Appello di Roma Sezione Speciale usi civici *10-24 aprile 1931*

La Regia Corte d'Appello, Sezione speciale per la definizione delle controversie in materia di usi civici, composta degli ill.mi signori magistrati: Carruccio comm. Tito, presidente estensore; Gini cav. uff. Ciro consigliere; Capobianco cav. uff. Domenico, consigliere; De Iannario cavalieri Romualdo, consigliere, De Crescenzo cav. uff. Bernardino consigliere, ha emanato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 318 ruolo generale per 1 anno 1930, posta in decisione all'udienza del 16 marzo 1931 e vertente tra Borghese Don Marco Duca di Bomarzo, Don Orazio e Donna Annamaria contessa Provena del Sabbione, fu Francesco: Donna Francesco Salviati vedova Borghese e Kambo avvocato Carlo, quale tutore della minorenni Borghese AnnaMaria fu Pio, tutti quali eredi del Principe Don Francesco Duca; di Bomarzo, elettivamente domiciliati in Roma presso e nello studio del procuratore avv. Alfredo Tamburini dal quale sono rappresentati per procura 2 gennaio 1931 notaro Fabeoni di Firenze, 13 gennaio 1931 notaro Sandrini di Borgo San Lorenzo 9 febbraio 1931 notaro Teppoli di Torino, e 14 gennaio 1931 notaro Buttaoni di Roma, appellati diligenti, e Università agraria di Bomarzo, in persona del Commissario prefettizio signore Cardarelli domiciliato elettivamente in Roma presso e nello studio del procuratore avv. Camillo Roberi che lo rappresenta e difende in unione degli avvocati Domenico Spolverini e Vittorio Lucarelli per mandato 31 marzo 1930 notaio Fornaciari di Vetralla, appellante, con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale presso questa Corte cav. uff. Arena Francesco Gabrielle.

All'udienza di spedizione della causa i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero spiegarono le seguenti conclusioni: per gli appellati Borghesi con comparsa 6 marzo 1930 - Anno VIII.

Che piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respingere l'appello proposto dalla Università agraria di Bomarzo con atto 18 gennaio 1930, contro la sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici dell'Italia Centrale in data 30 ottobre-9 novembre 1929, confermando in ogni sua parte la sentenza medesima, con la condanna dell'appellante Università agraria di Bomarzo, in persona del Commissario prefettizio Cardarelli Ilio alle spese tutte del presente giudizio di appello, compresi gli onorari di avvocato.

Con comparsa aggiunta 15 maggio 1930: insistiamo nelle prese conclusioni.

Per l'Università Agraria di Bomarzo:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta qualsiasi istanza o eccezione contraria, accogliere il ricorso proposto, con atto 18 gennaio 1930, dalla Università agraria di Bomarzo contro la sentenza del Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici dell'Italia Centrale 30 ottobre-9 novembre 1929, e per l'effetto su riforma della sentenza opposta.

In via preliminare sospeso ogni pronuncia sul ricorso Borghese, notificato all'Università agraria di Bomarzo il 28 luglio 1906, ordinarono la riunione all'atto 22 maggio 1926, presentato dalla Università Agraria di Bomarzo, rinviando ogni pronuncia, anche sulle spese, all'esito dei due ricorsi riuniti ovvero sospendere ogni pronuncia su ricorso Borghese fino ad avvenuta regolare notifica della decisione 1-26 febbraio 1906 della Giunta d'Arbitri di Viterbo, disposta con successiva sentenza della stessa Giunta 9-12 ottobre 1906.

In merito ed in via principale - respingere la domanda attrice, ritenendo non provato l'adempimento da parte dei principi Borghese degli obblighi tutti assunti coll'atto di

transazione 19 giugno 1868 rogito Borgoni e provato al contrario l'inadempimento di alcuni degli obblighi stessi.

Subordinatamente e salvo gravame, sospeso ogni altra pronuncia, disporre perizia tecnica per accertare se le terre di cui oggi è in possesso e godimento il popolo di Bomarzo, corrispondono per località, confini ed estensione, a quelle di cui al patto n 2 della transazione del 1868, per rilevare le differenze in meno esistenti, la importanza e il valore relativo, tenuto conto della parte della tenuta Colle Casale o Pozzi di Chia, ceduto alla Università agraria di Chia in dipendenza del compromesso 18 dicembre 1919, e in corrispettivo dei maggiori usi civici esistenti a favore di quella popolazione.

Con la condanna solidale dei principi Borghese alle spese e onorari di primo e secondo grado, e con riserva di ogni altro diritto e azione.

Con postilla 27 maggio 1930:

Si confermano le conclusioni già prese.

Il Pubblico Ministero chiede che l'Ecc.ma Corte voglia respingere il reclamo con la condanna della Università agraria di Bomarzo nelle spese ed onorari del giudizio.

RITENUTO IN FATTO: che nell'intento di addivenire ad una sistemazione delle secolari controversie che si agitavano per la esistenza ed, in specie per la estensione degli usi civici gravanti le terre degli ex-feudi di Bomarzo, Chia ed altre di proprietà prima della, casa Orsini, poi dei Lante della Rovere ed infine, dal 1836, dei principi Borghese, don Marcantonio Borghese indirizzata al Priore del comune di Bomarzo Gio. Sante Vittori una lettera in data 21 dicembre 1866 in cui dichiarava che «in corrispettivo della rinuncia da parte del comune e del popolo di Bomarzo dei pretesi diritti di pascere, fidare, ghiandare e seminare ed ogni altro dedotto o da dedursi sopra i suoi beni nel territorio di Bomarzo» avrebbe ceduto l'intera tenuta denominata Poggi di Chia o Colle Casale, compreso il portone della Marinara, eccettuati per sé i molini e i fabbricati, oltre l'intera tenuta di Monte Casoli e Serraglio e 20 rubbia della tenuta Colonna, secondo determinati confini, con riserva per sé di pascolo e di taglio annuo di 300 some di legna da ardere. E poiché sulla tenuta di Monte Casoli gravava un canone di 180 scudi a favore del marchese del Gallo e sull'altra tenuta di Foggio di Chia o Colle Casale gravava, «la servitù di pascolo promiscuo coi bomarzesi a favore dei Chiani» il principe Borghese in compenso di questi due oneri avrebbe pagato scudi 5000.

Inoltre a titolo di donazione avrebbe dato 20 rubbia di arano per la povera gente.

Come era detto poi espressamente nella proposta, il principe Borghese attestava che le terre cedute erano di sua proprietà e libere da ogni altro peso e ipoteca o vincolo fidecommissario, dichiarandosi in caso contrario tenuto alla evizione nella più ampia forma ed alla rifusione dei danni intrinseci ed estrinseci.

La proposta discussa dal Consiglio comunale di Bomarzo nella seduta del 13 gennaio 1867 e fortemente caldeggiata dal priore Vittori, con l'assistenza del delegato ecclesiastico arciprete Vittori fu approvata a maggioranza.

Il consigliere Ezio Bologna che la contrastò fece inserire nel verbale la sua protesta scritta con cui si sosteneva essere grandissimo il danno che sarebbe derivato alla popolazione di Bomarzo, accettando una transazione la quale sarebbesi rinunciato fra l'altro interamente ai diritti fino, allora goduti di pascolo e semina sull'ampia e fertile tenuta Colonna, per ottenere in cambio terre in gran parte sassose e sufficiente appena ad un terzo della popolazione d'allora. — oltre duemila, abitanti — gravate per giunta da rilevanti oneri di. legnatico e di. pascolo a favore dello stesso Principe cedente.

Tali critiche dovettero certo essere accolte con pronto favore dalla popolazione di Bomarzo, se, trascorso invano il termine prefisso per la redazione dell'istrumento definitivo, e caduta l'Amministrazione che aveva approvata la proposta del principe Borghese, il nuovo Consiglio comunale, nella seduta 16 febbraio 1868, deliberava di far divieto al nuovo priore di prestarsi alla stipulazione dell'istrumento «per essere la transazione già deliberata rovinosa per il popolo».

Malgrado ciò la deliberazione del Consiglio comunale del 13 gennaio 1867 ottenne, in base alla legge comunale pontificia allora vigente, 21 novembre 1850, la approvazione del delegato della Provincia e la Sanzione Sovrana. E poiché il priore del tempo, in conformità del divieto deliberato dal Consiglio il 16 febbraio 1868, rifiutatosi di prestarsi alla stipulazione dell'istrumento, il principe Borghese convenne il comune di Bomarzo davanti il Tribunale di Viterbo, il quale, in contumacia del Comune in, accoglimento della domanda attrice, con sentenza 27 aprile 1868 prefisse al Comune stesso il termine di giorni 20 per stipulazione dell'istrumento e decorso inutilmente tale termine, ne ordinò la stipulazione di ufficio innanzi al giudice Ferretti.

In esecuzione di tale sentenza e sempre in assenza del Comune, con atto 19 giugno 1868 a rogito Borgassi di Viterbo, fu redatto il così detto atto di concordia o transazione.

Quale esecuzione ad esso per parte della popolazione sia stata data nel periodo immediatamente successivo, non risulta dagli atti.

Consta da questi soltanto che circa 20 anni dopo cittadini di Bomarzo, imputati di pascolo abusivo nella tenuta Colonna, eccepirono l'esercizio dell'uso civico ed ottenuta dal pretore di, Orte la sospensione del giudizio penale, con citazione 27 aprile 1889 convennero il principe Borghese avanti alla Giunta d'Arbitri di Viterbo, chiedendo fosse dichiarata la esistenza dei diritti civili spettanti ai bomarzesi sulla detta tenuta inspecie. Il principe Borghese alla sua volta con citazione 14 giugno e 2 agosto 1889, assumendo che con l'atto 19 giugno 1868 erano ormai state affrancate le servitù di pascolo, fida, semina e d ogni altro diritto dedotto o da dedursi dai bomarzesi, che però costoro erano tornati in massa nella tenuta Colonna a seminare e pascolare, chiese alla Giunta d'Arbitri, in confronto sia del Comune convenuto, sia dei cittadini istanti di cui sopra, la dichiarazione che tutti i sudi beni tosti in territorio di Bomarzo e segnatamente la tenuta Colonna erano liberi da ogni diritto civico.

Ebbe così inizio una lunga e complessa serie di giudizi fra il principe Borghese ed il Comune ed oltre 200 cittadini di Bomarzo, ed inoltre fra il Comune medesimo e l'Università agraria di Chia, frazione di Bomarzo; giudizi di cui sono queste le fasi principali.

La Giunta d'Arbitri con sentenza 29 maggio-6 giugno 1890, messi fuori causa i cittadini bomarzesi primi istanti e respinte alcune eccezioni pregiudiziali e di forma, ritenne proponibile contro l'atto di transazione 29 giugno 1868 solo la eccezione di lesione enormissima, secondo la cessata legislazione pontificia; e per accertare la estensione, il valore e la corrispondenza delle terre cedute dal principe e delle altre corrisposizioni in confronto ai diritti vantati dai bomarzesi, dispose una perizia affidata all'agrimensore Ottati Domenico.

Questi adempì il suo incarico con relazione in data 20 febbraio 1892, concludendo che il valore, complessivo delle terre cedute dal principe Borghese, per una estensione di circa ettari 370, era di L. 129.381,42 e coi contanti L. 26.875 e coi generi, lire 1609,65; in complesso il corrispettivo per l'affrancazione dei diritti civili ammontava . a L. 157.866,07, mentre i diritti civili in contestazione a favore dei bomarzesi poteva valutarsi a L. 182.465,60, quelli contestati a L. 187.790,40 e complessivamente a lire 370.255,40.

Su appello dei cittadini bomarzesi la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 20-28 marzo 1891 dispose che questi dovessero mantenersi in causa, confermando nel resto la sentenza della Giunta d'Arbitri, ma rilevando fra l'altro, che contro la proponibilità della eccezione di lesione enormissima nessun appello era stato prodotto.

Riproposta la causa davanti alla Giunta, questa, in esito alle risultanze della perizia Ottati, accettata dal principe Borghese, ma impugnata dal comune e dai cittadini di Bomarzo, con sentenza 1-15 luglio 1892, prima di provvedere sull'istanza di nuova perizia, ammise un a prova testimoniale seguita la quale con sentenza 4 marzo-2 giugno 1897 ammise una nuova perizia.

Ma su appello del principe Borghese la Corte di Appello di Roma, con sentenza 14-15 dicembre 1898, accogliendo la domanda del principe Borghese dichiarò improponibile la eccezione di lesione enormissima e conseguentemente ritenne valida la transazione impugnata.

Ma su ricorso del Comune e dei naturali di Bomarzo la Corte di Cassazione di Roma, con sentenza 28 maggio - 9 giugno 1900 annullò la detta sentenza per mancanza di motivazione sulla eccezione di cosa giudicata proveniente dalla precedente sentenza della stessa, Corte 20-28 marzo 1891, e rinviò la causa per. nuovo esame alla Corte d'Appello di Perugia. Questa, con sentenza 3-15 marzo 1902, confermata in Cassazione, dichiarò non esservi luogo a nuova perizia e respinse nel merito l'eccezione di lesione enormissima, mantenendo così ferma la transazione 19 giugno 1868; ma avvertendo che tale decisione riguardava soltanto la questione della inesistenza della lesione, perciò restavano tuttora da risolversi. ed impregiudicate le questioni di cui alle citazioni introduttive, e cioè da parte del principe Borghese quella di ottenere, la dichiarazione di liberazione delle sue terre per aver adempiuto le obbligazioni assunte con l'atto di transazione; e da parte del Comune e dei naturali di Bomarzo quella che invece il principe Borghese non avrebbe dato esecuzione completa all'atto suddetto. In seguito a tale sentenza, il principe Borghese con citazione 31 marzo-16 luglio e 10 settembre 1906 riassumeva la causa avanti alla Giunta d'Arbitri di Viterbo per ottenere la dichiarazione di libertà da usi civici dei suoi beni del territorio di Bomarzo.

Ma la Giunta d'Arbitri con sentenza 1-23 febbraio 1906 dichiarò non trovar luogo a deliberare per non avere l'istante provato di avere adempiuto agli obblighi di cui al noto atto di transazione.

Riassunta nuovamente la causa avanti alla Giunta ed eccepita la irregolarità della notifica della sentenza 1-23 febbraio 1906, di questa, con sentenza 9-12 ottobre 1906, si ordinò la notifica per pubblici reclami.

Propostosi appello anche contro quest'ultima sentenza dal comune di Bomarzo, questo fu poi abbandonato.

Intanto altri giudizi venivano promossi avanti la stessa Giunta d'Arbitri dalla Università agraria di Chia, frazione di Bomarzo contro il detto Comune per ottenere il riconoscimento a favore dei Chiani degli usi civici esclusivi di semina, di legnatico in legna verde secca e sterpi e di pascolo estivo oltre quello di spiga sulla tenuta di Poggi di Chia o Colle Casale e particolarmente sulle terre ex vocaboli Torre Casale e Prato del Signore; quale tenuta come si è sopra accennato, era stata oggetto di cessione, a favore del comune di Bomarzo da parte del principe di Borghese con l'atto di transazione 19 giugno 1868; ivi indicandola come gravata dalla sola servitù di pascolo promiscuo colla frazione di Chia da compensarsi ed eventualmente da affrancarsi con parte della somma di scudi 5000, a tal uopo data dal cedente Principe Borghese. La Giunta d'Arbitri con sentenza 28 agosto - 8 settembre 1914 accolse la domanda della Università agraria di Chia per quanto riguardava la esclusività a favore dei frazionisti Chiani degli usi civici di pascolo e spiga e legnatico sulla tenuta nei vocaboli suindicati, e in ordine al diritto di semina, pure vantato dai Chiani in via esclusiva, sospeso ogni giudizio, ammettendo la Università istante a provare con testimoni che i frazionisti di Chia avevano sempre sulla tenuta medesima, ora di proprietà del Comune, esercitata la semina a turno di terzeria e con la corrisposta del quinto dei prodotti all'ex feudatario.

E' a rilevarsi che in questo giudizio il comune di Bomarzo aveva impugnato la pretesa dei Chiani ai diritti esclusivi di semina, legnatico, spiga, assumendo la loro perdita per dissuetudine; e quanto all'uso civico di pascolo sostenendo che questo era promiscuo coi cittadini del Comune e non già esclusivo pei soli frazionisti.

Anche il comune di Bomarzo aveva chiesto che fosse ordinato l'intervenuto in detto giudizio del principe Borghese, quale cedente della tenuta.

Ma la Giunta, non aveva ritenuto necessario ai fini del giudizio di ordinare tale intervento pur riconoscendo l'interesse del chiamato in causa.

Ma appellata la detta sentenza dal comune di Bomarzo avanti alla Corte di Appello di Roma, il principe Don Francesco Borghese intervenne volontariamente in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande dell'Università agraria di Chia, associandosi con ciò all'appellante Comune.

La Corte di Appello, con sentenza 2 luglio-9 settembre 1915 rigettava le eccezioni sia del comune di Bomarzo che dell'intervenuto in causa principe Borghese confermando in parte la sentenza dei primi giudici.

Si rilevava nella sentenza della Corte come giustamente la Giunta d'Arbitri sulla base di antichi e recenti documenti avesse accertata la esistenza ed il continuato esclusivo nei frazionisti di Chia degli usi civici di pascolo estivo legnatico e spiga e quindi fosse inammissibile ed inutile la prova testimoniale contraria chiesta dal comune di Bomarzo.

Si rilevava nella sentenza altresì che il principe Borghese poteva avere avuto interesse nell'atto di transazione con Bomarzo in data il 19 giugno 1868 di non farvi menzione di tutti i diritti civici spettanti a Chia sulla tenuta ceduta.

E quanto alle prove del diritto di semina pure vantata dai Chiani la sentenza della Corte, rilevata la importanza di un atto autentico del visitatore apostolico Solinori in data 9 novembre 1704, notava come solo per maggior conferma e chiarimento fosse prudente raccogliere anche la prova testimoniale al riguardo dedotta dalla Università ed ammessa dalla sentenza appellata.

In ordine poi alla pretesa del comune di Bomarzo che esistesse la promiscuità nell'uso civico di pascolo sulla tenuta suddetta uso civico promiscuo che la Giunta di Arbitri, per difetto di prove, non aveva riconosciuto a favore del detto Comune, rigettandone la relativa istanza, la Corte di Appello ammetteva la prova testimoniale per la prima volta in appello dedotta dai Bomarzesi e diretta a dimostrare la continuazione del possesso di tale uso in forma promiscua, da parte dei Bomarzesi sui vocaboli Torre Casale e Prato del Signore della tenuta, Poggi di Chia o Colle Casale.

La lite però fra il Comune e la frazione non ebbe altro seguito, perché, interpostasi l'Autorità prefettizia e i patroni delle parti, si addivenne ad un accordo con atto in data 12 dicembre 1919 pubblicato ed approvato dall'Autorità tutoria, in forza del quale atto, previa accettazione della sentenza su indicata della Giunta d'Arbitri e della Corte di Appello e rinuncia, a proseguire il giudizio, il comune di Bomarzo dichiarava di provvedere alla immissione in possesso dell'Università agraria di Chia, a tacitazione dei diritti di questa, di ettari 31.28.62 sui 117 ettari della tenuta; nonché a cedere alla stessa metà del ricavato sui tagli del bosco, dichiarandosi con ciò transatta ogni vertenza. Fra le due parti, ma riservandosi ogni diritto nei confronti della Casa Borghese «per aver questa ceduto i fondi in parola liberi da ogni servitù mentre esisterebbero su essi le servitù riconosciute dalle su citate sentenze della Giunta d'Arbitri e della Corte di Appello».

Il principe Don Francesco Borghese però senza attendere a quanto disponevasi nelle sentenze relative alla vertenza fra Bomarzo e Chia, in base al nuovo Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n.751, sul riordinamento degli usi civici, produsse ricorso, notificato il 28 luglio 1926 al comune di chiedendo al Commissario regionale dell'Italia centrale che, avendo, a suo dire, adempiuto agli obblighi tutti di cui all'atto di transazione, 19 giugno 1868, rogito Borgatti, mentre dai bomarzesi si continuavano a commettere abusi sui terreni affrancati, fossero dichiarati liberi da qualsiasi servitù di uso civico, i suoi beni siti in territorio di Bomarzo, e ciò in confronto tanto del Comune che dell'Università agraria di Bomarzo nel frattempo costituitasi.

Il Regio Commissario regionale, in contraddittorio dell'Università agraria e nella non comparsa del comune di Bomarzo, con sentenza 30 ottobre - 9 novembre 1929, accolse in ogni sua parte la istanza attrice, dichiarando liberi ed esenti da ogni civico diritto i beni posti nel territorio di Bomarzo già appartenenti al principe Don Marcantonio Borghese ed ora agli eredi del principe Don Francesco Borghese deceduto nelle more del giudizio, ingiungendo al Comune ed alla Università agraria di Bomarzo, quali rappresentanti di quella popolazione, di astenersi da qualsiasi atto contrario alla detta libertà e condannandoli alle spese del giudizio.

Avverso tale sentenza notificata alla Università Agraria di Bomarzo il 97 dicembre 1929, questa, autorizzata a forma di legge, con atto 18 gennaio 1930 produceva appello avanti questa Corte, convenendo gli eredi Borghesi, chiedendo la riforma della sentenza col rigetto della domanda attrice.

Gli eredi Borghesi, previa abbreviazione del termine fissato per la comparizione; si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. Prodotti gli atti e i documenti del primo giudizio e la copia della sentenza appellata, sulle conclusioni sopra trascritte la causa fu posta in deliberazione all'udienza del 16 marzo 1931.

CONSIDERATO IN DIRITTO: che l'appellante Università agraria coi primi due motivi di ordine pregiudiziale insiste, come già in primo grado, sulle domande: 1° di riunione della presente causa con quella promossa dalla Università stessa col ricorso 22 maggio 1926 al medesimo Regio Commissario regionale per ottenere l'accertamento e la liquidazione degli usi civici gravanti su tutti i fondi in territorio di Bomarzo in confronto dei rispettivi proprietari ivi compresi i Borghese; 2° di notifica della sentenza. della Giunta d'Arbitri 1-23 febbraio 1906, ordinata dalla posteriore sentenza della stessa Giunta 9-12 ottobre successivo, di cui è menzione in narrativa.

La sentenza appellata respinse la prima istanza rilevando che nessuna norma imponeva al Commissario di procedere con unico giudizio su un territorio; che anzi per l'articolo 7 del Regolamento 26 febbraio 1928 n. 332, era data facoltà ad ogni singolo proprietario di presentare domanda per ottenere che fosse esaurito il procedimento nei confronti propri, e che nel caso in esame tanto più dovesse negarsi la chiesta riunione, considerando che il ricorso del principe Borghese doveva considerarsi assorbente in quanto presupponeva eliminata già ogni controversia relativa alla esistenza e liquidazione di usi civici sui beni di proprietà Borghese.

La sentenza appellata respinse poi la seconda istanza relativa alla notifica della sentenza del 23 febbraio 1906 della Giunta d'Arbitri considerando che questa avrebbe deciso un punto meramente processuale, cioè quello riguardante la pretesa sospensione del giudizio fino all'esito del ricorso per Cassazione, allora pendente contro la sentenza 3-15 marzo della Corte di Appello di Perugia; che essendo stato tale ricorso respinto, era venuta meno, nei riguardi della questione decisa, la materia del contendere.

L'Università agraria appellante contro siffatte considerazioni oppone, in ordine alla prima istanza di riunione delle due cause, che fra queste vi era connessione dovendosi quella collettiva di essa Università considerare di carattere riconvenzionale rispetto a quella singola del principe Borghese.

In ordine poi alla notifica della sentenza 1-23 febbraio 1906 della Giunta d'Arbitri si rilevava dall'appellante Università come il Commissario, quale organo giurisdizionale succeduto alla Giunta stessa; dovesse proseguirne i giudizi allo stato in cui erano rimasti, tanto più che la sentenza 9-12 ottobre costituiva un giudicato.

Osserva la Corte che l'art. 7 del regolamento 26 febbraio 1928 disponendo che «qualunque possessore potrà: presentare domanda al Commissario per ottenere che sia esaurito il procedimento in ordine alle istanze, dichiarazioni relative ai diritti di uso civico acquistati o pretesi sulla propria terra» si limita ad attribuire alle parti ed al Commissario una semplice facoltà, il cui esercizio non può essere determinato dallo stato con cui la controversia si presenta al giudizio.

Di tale facoltà si sarebbe certo legittimamente avvalso il Commissario, se il presupposto su cui basavasi la sua decisione di rigetto della istanza di riunione delle cause fatta dalla Università e cioè che la domanda singola del principe Borghese dovesse ritenersi assorbente quanto presupponeva eliminata ogni questione sulla esistenza di usi civici sulle due terre di Bomarzo, fosse stato un presupposto esatto.

Ma come più oltre si dimostrerà è di questo presupposto appunto che nell'odierno giudizio si contende, perché si assume dalla Università che vi siano diritti di uso civico che debbano ancora accertarsi e liquidarsi.

Data la pendenza di tale questione non può emettersi pregiudizialmente alcun giudizio sulla opportunità o meno della trattazione delle cause in modo simultaneo o singolare.

Si dovrà certo a suo tempo impedire che una causa singola già pronta per la decisione subisca non necessari, ritardi per rimanere soggetta a rapporti processuali più complessi di

controversie interessanti l'intera massa dei proprietari; ciò che è concetto della legge e del regolamento di evitare.

Ma nel giudicare sulla riunione delle cause oltre le norme di rito ordinario sulla concessione e continenza di causa e sulla riconvenzione, dovrà valutarsi altresì dal magistrato, con prudente arbitrio, se fra le controversie singolarmente promosse e quelle collettive vi siano eventualmente rapporti di interdipendenza per la comunione delle origini, delle prove, degli interessi e simili; rapporti che potrebbero eventualmente consigliare la simultaneità dei processi.

Allo stato degli atti, come mancherebbe qualsiasi elemento di legge per ritenere o per escludere la connessione, così mancherebbero elementi per un giudizio di semplice opportunità.

Perciò ritiene la Corte di lasciare impregiudicata la questione della trattazione singolare e collettiva riservandone la risoluzione al momento opportuno e nella sua sede competente, quando la questione di merito sarà prospettata e decisa in tutta la sua essenza e portata.

In ordine al secondo motivo di appello anch'esso di carattere pregiudiziale, osserva la Corte che ove pur si voglia prescindere dalla ragione addotta nella sentenza appellata per giustificare il rigetto, ve ne sarebbe una disattesa dalle parti che ad avviso della Corte sarebbe decisiva per ritenere non esservi più motivo di dare esecuzione alla sentenza 9-12 ottobre 1906 della Giunta d'Arbitri, che aveva disposto la notifica per pubblici proclami nella sua precedente sentenza 1-23 febbraio, in considerazione del numero delle parti convenute o intervenute, tutte naturali di Bomarzo, oltre 350.

Rileva la Corte che dopo la sentenza predetta una radicale mutazione si verificava fra le parti stesse colla costituzione della Università agraria di Bomarzo, la quale ne assumeva la diretta rappresentanza e ne esercitava tutte le azioni. Da ciò derivò la necessità che anche il processo si uniformasse alla attuale condizione sorta col nuovo ente, e le sentenze emanande spiegassero i loro effetti sull'organo che oggi direttamente rappresenta i singoli frazionisti, ora regolarmente costituito in giudizio ed aveva reso col fatto stesso della sua acquiescenza alla sentenza 9-19 ottobre 1906 inutile la notifica formale della sentenza 1-23 febbraio 1906 per pubblici proclami.

La quale – è bene a questo punto ricordarlo - accogliendo la istanza dei naturali di Bomarzo e su cui anche oggi si insiste dalla loro rappresentanza, dichiarava non avere il principe Borghese dimostrato di avere adempiuto agli obblighi di cui al noto atto di transazione 19 giugno 1868 e quindi non essere luogo a provvedere sulla richiesta dichiarazione di libertà delle sue terre da qualsiasi pretesa di usi civici da parte della popolazione di Bomarzo.

Osserva la Corte che la questione della adempienza o no da parte del principe Borghese agli obblighi assunti con la transazione 19 giugno 1868 è stata già oggetto di vari giudizi i quali però non giunsero mai ad alcun risultato concreto.

La questione si ripropone nell'odierno giudizio coi motivi di appello relativi al merito della controversia e con argomenti in parte già accennati nei precedenti giudizi in parte del tutto nuovi.

Argomenti già accennati in precedenza e su cui più non si insiste, riguardano il pagamento di 5000 scudi e della consegna delle 30 rubbia di grano che la sentenza appellata riconobbe eseguiti.

Altro argomento dedotto dall'appellante di cui vi è pur accenno nei precedenti giudizi, riguarda la pretesa mancata consegna effettiva delle terre nella estensione e confinazione indicate nell'atto di transazione; e per provare tale assunto si invoca una perizia, che la sentenza appellata ritenne non concludente né necessaria, rilevando che per le due tenute Poggi di Chia e Monte Casoli la cessione era stata fatta a corpo e non a misura e che le venti rubbia da staccarsi dalla tenuta Colonna, secondo gli accertamenti della perizia giudiziale Ottati, erano state effettivamente consegnate.

Osserva la Corte che il fatto che gli accertamenti della perizia Ottati siano di epoca alquanto remota, non ha importanza, non potendosi seriamente contestare dopo i vari giudizi

che ciò hanno affermato, che le tenute suddette e le venti rubbia di cui sopra furono effettivamente a suo tempo consegnate.

Se dopo la consegna avvennero usurpazioni ai fini della causa potrebbero queste avere importanza solo se fossero da attribuirsi a fatti dello stesso concedente principe Borghese o dei suoi aventi causa. Ma ciò non si assume dalla Università; mentre invece può desumersi dalle dichiarazioni rispettive, quanto meno implicitamente, che se nel frattempo usurpazioni si sono commesse, esse siano da attribuirsi ai cittadini di Bomarzo; tanto che il loro ripetersi fu il motivo determinante della azione promossa dal principe Borghese.

Quindi una nuova perizia sembra allo stato degli atti del tutto inconcludente.

Si adduce per ultimo dall'appellante Università, in aggiunta alla sua eccezione di inadempienza da parte del principe Borghese, un nuovo motivo che può essere soltanto ora oggetto di particolare indagine, in quanto nel giudizio di primo grado, svoltosi nella non comparsa dell'Università, che ebbe a presentare solo delle sommarie e generiche memorie defensionali, non vi fu espressamente dedotto; sicché la sentenza appellata non ebbe la possibilità di prenderlo in esame.

Tale nuovo motivo riguarda l'obbligo e più espressamente assunto nella transazione 19 giugno 1868 dal principe Borghese di cedere ai bomarzesi le terre «libere da ogni peso o ipoteca o vincolo fidecommissario, dichiarandosi in caso contrario, tenuto alla evizione nella più ampia forma ed alla rifusione dei danni intrinseci ed estrinseci».

Si assume dall'appellante Università che il Principe Borghese ed eredi si sarebbero resi inadempienti a quest'obbligo, dato che, sulla tenuta Poggi di Chia o Colle Casale, ceduta con l'atto di transazione come gravata dal solo uso civico di pascolo anche a favore della frazione di Chiaia, graverebbero inoltre a favore della stessa frazione gli usi civici di legnatico e di semina, che furono taciuti nell'atto di transazione stesso ma costituirono oggetto di accertamento nei giudizi che posero capo alla sentenza 28 agosto-8 settembre 1914 della Giunta d'Arbitri e 22 luglio, 9 settembre 1915 della Corte d'Appello di Roma; nonché all'atto di transazione in data 12 dicembre 1919 stipulato fra i rappresentanti del comune di Bomarzo e della frazione di Chia col quale, accettati i pronunziati di cui sopra e riconosciuti i diritti agli usi civici pretesi dalla frazione e sciolta la promiscuità, venivano a questa assegnati in compenso ett. 31.28 della tenuta suddetta.

Si oppone dalla difesa appellata che a questo atto il principe Borghese non prese parte e che perciò come rea inter alios acta non può essere a lui opposto, e che, egli in ogni caso non intende riconoscerlo.

Osserva la Corte che l'atto di transazione 12 dicembre 1919 ebbe la sua piena efficacia come contratto di diritto pubblico, nelle forme prescritte dalla legge comunale vigente e fu perciò pubblicato nell'albo del Comune ed approvato dall'Autorità tutoria.

Ad essa il principe Borghese, come *primus civis* e *ditior civis* del Comune ed interessato avrebbe potuto fare nei termini e nelle forme prescritte opposizione e non la fece.

Comunque, anche prescindendo da ciò è evidente che la eccezione della difesa Borghese si poggia su di un equivoco.

Invero, l'atto tra Bomarzo e Chia del 1919 nulla ha mutato nei rapporti fra il comune di Bomarzo ed il principe Borghese per quanto, ha riguardo all'oggetto dell'odierna vertenza, che non è quella di stabilire se l'atto del 12 dicembre 1919 sia o meno efficace nei rapporti del principe Borghese che ora, soltanto dichiara di non riconoscerlo, ma bensì di stabilire la condizione effettiva della tenuta Poggi di Chia e Colle Casale ceduta al comune di Bomarzo con atto 19 giugno 1868, in relazione agli obblighi assunti con l'atto medesimo dal cedente.

Occorre innanzi tutto fissare i termini precisi con cui tal questione si presenta al giudizio del Magistrato.

Erroneamente la difesa della Università appellante prospetta la questione come se questa dovesse già ritenersi risolta in forza sia di precedenti giudicati sia dell'atto di transazione del 1919.

Come pure erroneamente la difesa degli appellati Borghese pretende di svalutarne la importanza pratica, rilevando che in conclusione sopra 370 ettari circa che rappresentarono il complesso delle terre cedute con l'atto del 1868, la contestazione cadrebbe soltanto sopra 31 ettari.

Sta in fatto che la questione è tuttora insoluta e non può essere decisa in questo grado di giudizio; e sta anche in fatto che le conseguenze della sua soluzione investono tutto il contenuto della domanda attrice.

Perché qualora risultasse nel giudizio competente che la condizione della tenuta Poggi di Chia in rapporto agli usi civici di cui era gravata fosse diversa da quella dichiarata o supposta nell'atto del 1868, ne deriverebbe una duplice conseguenza: che non potrebbe accogliersi la istanza degli attori stante la inadempienza agli obblighi assunti con l'atto medesimo, e che a carico, dei medesimi sarebbe proponibile l'azione di responsabilità pei evizione quanto meno parziale, cogli effetti previsti dalla legge e dal contratto.

Né il Magistrato dopo l'accurato esame di tutti i precedenti della questione può dimenticare che la origine di essa e della lunga lotta che ha agitato ed agita tuttora la popolazione di Bomarzo per rivendicare diritti che attengono alle ragioni della sua esistenza, trovasi in un atto cui solo per rigore di diritto e per necessità di ordine politico derivati dal giudicato, fu attribuito per presunzione di legge carattere irrevocabile di transazione.

Che nell'atto del 1868 imposto di ufficio alla popolazione di Bomarzo e quasi per ironia detto (atto di concordia) concorsero obiettiva certezza di giustizia ed utilità effettiva di popolazione interessata e consenziente, può invero fortemente dubitarsi.

Comunque lo stesso rigore del diritto che determinò il giudicato sulla validità dell'atto suddetto; deve ora usarsi per esaminare quale sia la portata dell'atto medesimo in rapporto alla natura delle terre cedute, agli obblighi assunti dal principe Borghese, alla esecuzione da questi data agli obblighi medesimi, per trarne le conseguenze che già. sopra sono state precisate ai fini del presente giudizio.

Per l'esame della questione in tali termini fissata debbonsi tenere presenti tanto l'atto di transazione del 1868, quanto le sentenze relative alla vertenza fra Chia e Bomarzo menzionate in narrativa ed in specie la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 22 luglio-9 settembre 1915 nel cui giudizio intervenne volontariamente il principe Borghese e vi prese le sue conclusioni.

Per quanto riguarda la interpretazione da darsi all'atto di transazione 19 giugno 1868 osservasi che il proposito del principe Borghese di svincolare tutte da qualsiasi uso civico dedotto e da dedursi dai Bomarzesi va inteso in relazione agli atti singoli dedotti in transazione ed alla clausola relativa alla garanzia di libertà delle terre cedute.

Sta in fatto che nell'atto di transazione, non si fa cenno alcuno dei diritti di legnatico e di semina che erano vantati dai Bomarzesi e dai Chiani sulla tenuta Poggi di Chia e che hanno costituito oggetto nei giudizi promossi dalla Università agraria di Chia.

Nella detta transazione invece si fa menzione della «servitù di pascolo a favore di Chia» e a titolo di compenso di questa e del diretto dominio gravante sulla tenuta Monte Casale si attribuisce la somma di 500 scudi pari a lire 26.885. Il diretto dominio fu poi pagando lire 19.669, al direttario Marchese del Gallo.

Sicché il residuo di lire 6196, deve considerarsi essere soltanto il compenso e non altro dell'uso civico di pascolo, tanto più che, all'incirca questa somma corrisponde alla valutazione di tale uso fatta nella perizia Ottati.

Questo calcolo conferma quanto già appare dall'istrumento e cioè che gli altri diritti a favore dei Chiani sulla stessa tenuta Poggi di Chia non furono in alcuna guisa né previsti, né calcolati, nell'atto di transazione del 1868.

E a rilevarsi al riguardo come del continuato esercizio di essi non fosse dubbia la nozione e la esistenza riconosciuta altresì dalla sentenza della Giunta degli Arbitri 28 agosto - 8 settembre 1914 e dalla sentenza della Corte di Appello di Roma 22 luglio - 9 settembre 1915 in

forma definitiva per quanto riguardava il diritto di legnatico sulla parte cui vi era analoga decisione del Delegato Apostolico fin dal 1859, intimata per la osservanza all'ex-feudatario.

E se la sentenza della Corte, per aderire e alla inchiesta del comune di Bomarzo, fatta per la prima volta in grado di appello, sospese il giudizio sul riconoscimento del diritto di semina, ammettendo il Comune ad una prova testimoniale, non omise però la Corte di ricordare che un atto autentico, del visitatore Apostolico Solinari in data 9 novembre 1704 dava fondamento alle pretese di Chia in confronto col feudatario anche pel diritto di semina riconosciuto colla sentenza della Giunta di Arbitri 28 agosto – 18 settembre 1914, e che la prova testimoniale si disponeva solo una maggiore dimostrazione in ordine al punto che era stata oggetto di controversia, se cioè trattavasi di vero diritto civico di semina a favore della popolazione ovvero di colonie perpetue a favore di particolari e quale fosse la misura della concessione

La questione e' rimasta insoluta e non é compito di questo giudizio risolverla.

Solo ai fini della presente vertenza importa rilevare che storicamente identici sarebbero la origine e il fondamento dell'uno e dell'altro diritto come la dottrina e la giurisprudenza hanno più volte insegnato, essendo ambedue emanazione pratica dello stesso principio economico e giuridico del diritto al lavoro delle terre da parte della popolazione ed è anche opportuno notare che per le popolazioni il diritto di semina era in genere di importanza sostanziale e maggiore degli altri diritti, per cui più viva e tenace ne era sempre la affermazione

Anche la sentenza della Corte di Appello di Perugia che costituì il giudicato sulla validità della transazione del 1868 pur respingendo le molteplici eccezioni del Comune di Bomarzo per quanto si atteneva alla pretesa lesione enormissima e, confermando la validità della transazione, ebbe a rilevare che non vi era stata mai né poteva esservi seria contestazione sull'esistenza dei diritti di seminare, di fidare, legnare e ghiandare in specie sulla tenuta Poggi di Chia ed ebbe anche cura di aggiungere che il suo pronunciato restringevasi a ciò che aveva formato oggetto della materia del contendere, cioè la constatazione della esistenza o no della lesione enormissima restando salva alle parti la continuazione del giudizio per gli altri obbiett; i quali non potevano essere che quelli relativi alla estensione e natura dei pretesi usi e diritti in relazione alla esecuzione che avrebbe dovuto darsi alla transazione da parte del principe Borghese ed eredi, perché le terre cedute fossero libere da ogni peso. Non vi ha dubbio pertanto che né per parte alcuna della transazione né per alcuna decisione costituente giudicato, questioni siffatte siano state definite o che in modo qualsiasi sia stato pregiudicato il corso di quel giudizio iniziato innanzi alla Giunta d'Arbitri, su cui la Corte di Appello di Roma, con sentenza in parte definitiva ed in parte interlocutoria ebbe a pronunciarsi, anche in contraddittorio col principe Borghese.

La esecuzione di tale sentenza ed infine la rinuncia definitiva sulla natura ed astensione dei diritti vantati dai Chiani, costituiva il presupposto necessario per risolvere l'altra questione se, per la tenuta Poggi di Chia fosse stato o pur no pienamente adempiuto all'obbligo assunto di consegnare terre libere da ogni peso, sotto pena, in caso contrario della evizione dei danni E dalla decisione su questo punto e da quanto eventualmente fosse stato compiuto per liberare le terre gravate, dipendeva naturalmente l'esito della domanda degli eredi Borghesi, oggetto del presente giudizio.

Ponendo la questione in tali termini ovvio si è che agli effetti del giudizio stesso nulla importa che all'atto di transazione e scioglimento della promiscuità fra Bomarzo e Chia del 1919 non sia intervenuto il principe Borghese e che questi non intenda riconoscere l'atto medesimo così come è, sebbene nell'atto di transazione di ufficio del 1868 fra Bomarzo ed il principe Borghese, non figurasse l'intervento di Chia, ciò non impedì a questa di far valere i propri diritti.

Ciò che importa aver stabilito colla indagine fatta si è che, fin dall'opinione della vertenza i diritti sulla tenuta, di semina, di legnatico e di pascolo o in forma promiscua o in forma esclusiva, erano notoriamente affermati e in esercizio nella frazione di Chia; che i pronunciati al riguardo in parte interlocutori ed in parte definitivi della Giunta d'Arbitri 28 agosto - 8 settembre 1914 e della Corte di Appello 22 luglio – 9 settembre 1915 sono

opponibili al comune di Bomarzo ed alla frazione di Chia non meno che al principe Borghese che col fatto del suo intervento volontario nel giudizio di appello aveva accettato i termini della contestazione quali erano stati fissati nel giudizio di primo grado.

Ciò stante, fino a che un pronunziato definitivo non sarà emanato su questa vertenza dal giudice competente non si potrà dagli eredi Borghese promuovere alcun giudizio per ottenere la dichiarazione di libertà delle loro terre e di adempienza a tutti gli obblighi dell'atto del 1868.

Devesi in tal senso riformare la sentenza appellata, sospendendo il giudizio e rinviando le parti avanti al Commissario regionale, che provvede anche sulle spese di questo grado.

P.Q.M. la Corte, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dall'Università agraria di Bomarzo con atto 18 gennaio 1930 ed in riforma della sentenza del Regio Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici dell'Italia Centrale in data 30 ottobre-9 novembre 1929;

Dichiara che il giudizio promosso dal principe Don Francesco Borghese, e dai suoi eredi con ricorso 28 luglio 1926 al Regio Commissario regionale deve rimanere sospeso nel merito fino all'esito del giudizio che forma oggetto della sentenza di Appello di Roma 22 luglio-9 settembre 1915; e rinvia le parti avanti il Regio Commissario medesimo, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, addì 10 aprile 1931 - Anno IX, nella Camera Consiglio della Sezione speciale per la definizione delle controversie in materia di usi civici, presso questa Regia Corte d'Appello, come sopra costituita.

Firmati: - Carruccio Tito, estensore Gini — Capobianco — Iannario — De Crescenzo.

Il cancelliere: ALBANESI

Letta e pubblicata La presente sentenza a forma di Legge dal sottoscritto cancelliere nell'udienza di Oggi — Roma 24 aprile 1931-IX. — Il cancelliere: ALBANESI.